

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus del 110%

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Competenza

04

ACCERTAMENTO - Diritto d'interpello

06

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni

AGEVOLAZIONI

07

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

08

PREVIDENZA - Agevolazioni

10

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

11

Leggi In evidenza

12

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus del 110% - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23)

Con la circ. 23.6.2022 n. [23](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'analisi della disciplina del c.d. "superbonus" introdotto dall'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Il documento, in particolare, si sofferma sui seguenti aspetti inerenti il *superbonus*:

- i soggetti beneficiari, siano essi proprietari o detentori degli immobili, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, associazioni e società sportive dilettantistiche, Comunità energetiche rinnovabili o amministrazioni ed enti pubblici;
- gli edifici interessati dagli interventi;
- le tipologie di interventi che danno diritto all'agevolazione;
- le spese ammesse alla detrazione.

Conclude l'analisi un riepilogo della disciplina delle opzioni per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020 (che non tiene conto però delle novità introdotte, da ultimo, dal DL [50/2022](#) - c.d. DL "Aiuti" - oggetto di chiarimenti nella circ. 27.5.2022 n. [19](#)) e degli adempimenti necessari al fine di beneficiare del *superbonus* (visto di conformità e asseverazioni), compresi quelli da espletare in presenza di un *general contractor*.

Soggetti beneficiari del superbonus

Come era già stato chiarito in precedenti documenti di prassi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate [24/2020](#)), l'Amministrazione finanziaria ribadisce che il *superbonus* può essere fruito per le unità immobiliari che non sono riconducibili ai "beni relativi all'impresa" o a quelli "strumentali" per l'esercizio di arti o professioni (salvo che gli immobili siano oggettivamente esclusi dall'agevolazione, ad esempio perché accatastati in A/1, A/8 o, se non aperte al pubblico, A/9). La detrazione spetta, quindi, alle persone fisiche (oltre agli altri soggetti contemplati dal co. 9 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020) che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico".

I contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, quindi, possono beneficiare del *superbonus* per gli interventi eseguiti sulle proprie abitazioni.

Allo stesso modo il *superbonus* spetta ai titolari dell'impresa agricola, agli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.), ai soci o agli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all'[art. 9](#) del DL 557/93, nonché ai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda (circ. Agenzia delle Entrate [30/2020](#)) per gli interventi effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo (diversi da quelli rurali "strumentali" necessari allo svolgimento dell'attività agricola). Secondo la circ. [23/2022](#), inoltre, "ad analoghe conclusioni si perviene anche nell'ipotesi di spese sostenute dai soci di società semplici di gestione immobiliare" in quanto non possono svolgere attività commerciale ai sensi dell'[art. 2249](#) c.c.

Il *superbonus* non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della società che costituiscono beni relativi all'impresa.

La detrazione, quindi, non compete:

- ai soci di una società a responsabilità limitata per gli interventi su immobili della società detenuti dai soci stessi, anche sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione o di comodato), in quanto l'immobile è un bene patrimoniale della società;
- ai soci di una società commerciale che esercita l'attività di gestione immobiliare per gli interventi realizzati su immobili detenuti dagli stessi soci (anche sulla base di un titolo idoneo), in quanto gli immobili rientrano tra i beni patrimoniali della società o, comunque, ne costituiscono l'oggetto dell'attività imprenditoriale.

In applicazione di un criterio "oggettivo" che valorizza l'utilizzo effettivo dell'immobile, invece, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all'immobile (proprietario, possessore o

detentore), il *superbonus*:

- non spetta al proprietario persona fisica di un immobile "residenziale" affittato ad una società che lo utilizza per la propria attività;
- spetta al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di una società.

Interventi agevolati

Relativamente alle spese sostenute nella finestra temporale agevolata, l'[art. 119](#) del DL 34/2020 prevede il potenziamento al 110% delle detrazioni "edilizie" spettanti con riguardo ad interventi che già risultavano agevolati:

- dall'*ecobonus*, di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013;
- dal *sismabonus*, di cui all'[art. 16](#) del DL 63/2013, ivi compresa la versione "acquisti", di cui al co. 1-septies dell'[art. 16](#);
- dalla detrazione IRPEF per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti, nonché per interventi di superamento o di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi delle lett. e) e h) dell'[art. 16-bis](#) del TUIR;
- dal *bonus* "colonnine per la ricarica di veicoli elettrici", di cui all'[art. 16-ter](#) del DL 63/2013.

La detrazione nella misura elevata al 110% può competere a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, diversi dai precedenti, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi "trainati").

Ai fini della spettanza del *superbonus* è irrilevante che le spese per gli interventi "trainati" siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi "trainanti".

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Circolare Agenzia Entrate 23.6.2022 n. 23

Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2022 - "Dall'Agenzia maxi riepilogo sulla disciplina del superbonus" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Competenza - Principio di derivazione rafforzata - Estensione alle micro imprese - Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio - Novità del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali")

L'[art. 8](#) del DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. "Semplificazioni fiscali"), pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, modifica l'[art. 83](#) co. 1 del TUIR per quanto attiene:

- da un lato, all'ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata;
- dall'altro lato, al trattamento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili.

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese

Per effetto di quanto previsto dall'[art. 8](#) co. 1 lett. a) del DL 73/2022, il principio di derivazione rafforzata si applica:

- oltre che ai "soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali";
- anche ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, "diversi dalle micro-imprese di cui all'[articolo 2435-ter](#) del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria".

In sostanza, viene stabilito che i soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'[art. 2435-ter](#) c.c., ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale "valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili", con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza

sulla forma.

Prima della modifica apportata dal DL [73/2022](#), la norma escludeva l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché *holding* di un gruppo industriale), applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'[art. 2426](#) c.c., o in forma abbreviata (circ. Assonime 21.6.2017 n. 14, parte II, § 2.1; chiarimenti Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018), oppure laddove (pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato (documento CNDCEC 9.8.2019).

In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale.

Rilevanza fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili

Per effetto di quanto previsto dall'[art. 8](#) co. 1 lett. b) del DL 73/2022, i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) "*valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili*".

Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'[art. 2](#) co. 8 del DPR 322/98.

Sulla base di quanto riportato, il principio di derivazione rafforzata sembrerebbe, quindi, permettere il recepimento fiscale dell'impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) nell'esercizio in cui viene corretto l'errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. [31](#)) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Decorrenza

Ai sensi dell'[art. 8](#) co. 2 del DL 73/2022, entrambe le modifiche in esame si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

art. 8 DL 21.6.2022 n. 73

art. 83 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2022 - "Errori contabili con rilevanza fiscale nell'anno della correzione" - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2022 - "Per le micro imprese si apre la derivazione rafforzata" - Latorraca

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Micro imprese" - Latorraca S.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Correzione errori contabili" - Latorraca S.

ACCERTAMENTO

Diritto d'interpello - Attività di controllo e verifica fiscale per l'anno 2022 - Istanze di interpello - Ufficio competente (circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2022 n. 21)

Con la circ. 20.6.2022 n. [21](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per il 2022 in merito alla prevenzione e al contrasto all'evasione fiscale, alle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti.

L'attività sarà, prevalentemente, finalizzata a:

- rafforzare la *compliance* mediante l'invio di comunicazioni;
- potenziare l'attività di controllo.

Destinatari dei controlli e principali interventi

La circolare fornisce indicazioni diversificate a seconda della tipologia di contribuente, distinguendo:

- i grandi contribuenti, in relazione ai quali verrà prestata attenzione ai soggetti che presentano un maggior rischio fiscale e su quelli che non esprimono comportamenti collaborativi e trasparenti;
- le imprese di medie e piccole dimensioni, in relazione alle quali l'attività sarà volta a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi fiscali e sul controllo dei requisiti per beneficiare dei contributi erogati durante il periodo emergenziale. In relazione al credito d'imposta per ricerca e sviluppo sono stati individuati alcuni

elementi che rappresentano indicatori di rischio. Ad esempio, è emerso che in alcuni casi le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative e che appaiono specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito. L'attività di controllo si focalizzerà su tali fattori di rischio. L'attività di controllo riguarderà anche la procedura di riversamento del credito d'imposta, per verificarne il corretto utilizzo, garantire il contraddittorio con i richiedenti, permettere loro di determinare il credito non spettante e poter valutare se accedere al riversamento del credito;

- le persone fisiche, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Per tali soggetti verrà incrementata la *compliance* mediante l'invio di lettere a seguito delle anomalie riscontrate. Le mancate risposte alle segnalazioni comporteranno un maggiore rischio di controllo, così come l'aver indebitamente fruito del c.d. "sconto in fattura", in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in sede dichiarativa ([art. 121](#) del DL 34/2020).
- gli enti non commerciali e le ONLUS. Per tali soggetti, l'attività sarà finalizzata a verificare il corretto utilizzo della qualifica di soggetti *non profit*, in considerazione dello svolgimento di attività inidonee agli scopi istituzionali.

Ulteriori profili di intervento

È implementata l'analisi del rischio di evasione basata sull'Archivio dei rapporti finanziari e sugli elementi presenti in Anagrafe tributaria.

In relazione al contrasto agli illeciti, gli sforzi si concentreranno sulla materia antifrode (frodi IVA intracomunitarie, indebite compensazioni, falsi esportatori abituali, IVA transnazionali di importo rilevante) e sul contrasto agli illeciti internazionali (monitoraggio fiscale, fittizia allocazione all'estero della residenza fiscale).

Per garantire il contrasto all'evasione internazionale saranno implementati:

- la cooperazione amministrativa con incremento delle fonti informative derivanti dallo scambio automatico di informazioni;
- il maggior utilizzo di tali dati provenienti dallo scambio automatico;
- gli accordi preventivi per la risoluzione delle controversie internazionali.

In relazione al contenzioso, alla luce dell'aumento delle liti, andrà agevolata l'adesione e gli strumenti deflativi del contenzioso.

Consulenza e documenti di prassi

In relazione alle istanze di interpello ex [art. 11](#) della L. 212/2000, la circolare ricorda che:

- le questioni interpretative devono riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria in relazione alla quale il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle obiettive condizioni che rendono incerta la sua applicazione;
- l'istanza deve definire la questione interpretativa incerta ed esporre le considerazioni che, in relazione alla fattispecie concreta, rendono obiettivamente incerta l'applicazione della norma fiscale;
- non sono ricomprese negli interpelli le istanze con cui è richiesto esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, che non prospettano alcun dubbio sull'interpretazione della norma tributaria e presuppongono esclusivamente un accertamento su circostanze di fatto, quelle con quesiti di carattere generale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. [4/2020](#), [31/2020](#) e [4/2021](#)).

Maggior attenzione verrà riposta sugli interpelli sui nuovi investimenti ([art. 2](#) del DLgs. 147/2015) e sull'adempimento collaborativo ([artt. 3-7](#) del DLgs. 128/2015).

Servizi ai contribuenti

L'Agenzia delle Entrate informa che il modello di assistenza ai cittadini introdotto durante il periodo dell'emergenza epidemiologica verrà implementato con:

- il servizio di videochiamata (e il servizio "pre-chiamata", ancora sperimentale);
- l'assistenza telefonica delle sezioni di assistenza multicanale e mini *call center*;
- i servizi agili e *feedback* al contribuente, con incentivo all'utilizzo della PEC;
- il potenziamento dei servizi *online*;
- l'assistenza fiscale CIVIS;
- il servizio *web* "Consegna documenti e istanze".

Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2022 - "Struttura competente per l'interpello in base alle dichiarazioni consolidate" - Boano

Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2022 - "Controlli del Fisco su contributi erogati e maggiore celerità dei rimborsi" - Redazione

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Interpello" - Valente G.

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni - Costo dei dipendenti a tempo indeterminato - Modalità di deduzione e indicazione nella dichiarazione IRAP - Novità del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali")

L'art. 10 del DL 73/2022 semplifica l'indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato.

Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ([art. 11](#) co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall'altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.

Disciplina applicabile ante modifiche

In base alla disciplina vigente *ante* modifiche, la facoltà di portare, per l'intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di "deduzione residuale".

In pratica, il contribuente deve:

- innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
- poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, applicare l'ulteriore deduzione prevista dall'[art. 11](#) co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l'onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righe deputati all'accoglimento delle relative deduzioni.

Disciplina applicabile post modifiche

La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:

- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall'altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Decorrenza

Le novità introdotte si applicano dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL) e, dunque, dal 2021 per i soggetti "solari". La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

Per contro, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rideterminare l'IRAP dovuta per il 2021 (in senso conforme, le relazioni illustrativa e tecnica al DL [73/2022](#)).

Esempio

Per cogliere appieno la portata della modifica normativa, consideriamo il caso dell'Alfa spa, azienda manifatturiera operante in Lombardia con 15 dipendenti a tempo indeterminato (di sesso maschile ed età superiore a 35 anni), senza altri rapporti di lavoro dipendente o assimilato.

Ipotizzando che nel 2021 il costo dei predetti dipendenti ammonti a 600.000,00 euro (di cui 180.000,00 euro di contributi previdenziali e assistenziali e 2.400,00 euro di contributi INAIL), in assenza della modifica normativa, nel modello IRAP 2022 il costo deducibile avrebbe dovuto essere suddiviso tra:

- il rigo IC66 "Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446" per un importo pari a 294.900,00 euro, dato dalla somma tra contributi INAIL (2.400,00 euro), deduzione forfetaria ex [art. 11](#) co. 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 446/97 (112.500,00 euro) e deduzione analitica dei contributi previdenziali e assistenziali ex [art. 11](#) co. 1 lett. a) n. 4) del DLgs. 446/97 (180.000,00 euro);

- il rigo IC69 "Deduzione del costo residuo per il personale dipendente" per un ammontare pari a 305.100,00 euro, dato dalla differenza tra il costo complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato (600.000,00 euro) e la somma delle deduzioni di cui al punto precedente (294.900,00).

Inoltre, nella sezione I del quadro IS avrebbero dovuto essere riportati:

- nella colonna 1 dei rispettivi rigi, il numero di dipendenti che attribuisce il diritto a fruire di ogni deduzione (nell'esempio, 15);

- nella colonna 2 o 3 dei rispettivi rigi, l'importo deducibile per singola deduzione, vale a dire 2.400,00 euro nella colonna 2 del rigo IS1 "Contributi assicurativi", 112.500,00 euro nella colonna 2 del rigo IS2 "Deduzione forfetaria", 180.000,00 euro nella colonna 2 del rigo IS3 "Contributi previdenziali ed assistenziali", 305.100,00 euro nella colonna 3 del rigo IS7 "Deduzione del costo residuo per il personale dipendente".

In seguito alla modifica normativa, l'intero costo dei dipendenti a tempo indeterminato (600.000,00 euro) dovrà presumibilmente essere indicato in un unico rigo dei quadri IC e IS.

Naturalmente, tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest'anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei rigi in cui attualmente deve essere riportata solo la deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).

art. 11 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2022 - "Semplificata la deduzione IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato" - Fornero

Guide Eutekne - Irap - "Deduzioni IRAP - Dipendenti a tempo indeterminato" - Fornero L.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Aiuti concessi nei limiti del Quadro temporaneo aiuti di Stato - Autodichiarazione ex DM 11.12.2021 - Proroga del termine per la presentazione al 30.11.2022 (provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822)

Con il provv. 22.6.2022 n. [233822](#), l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.11.2022 il termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato di cui al [DM 11.12.2021](#).

Quadro normativo

L'[art. 1](#) co. 13 - 17 del DL 41/2021 ha disegnato un quadro normativo (c.d. regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitati" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Con il [DM 11.12.2021](#) sono state definite le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.

Il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. [143438](#), modificato dal provv. 22.6.2022 n. [233822](#), ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell'autodichiarazione.

Nuovi termini di presentazione dell'autodichiarazione

Il provvedimento 22.6.2022 n. [233822](#) interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. [143438](#) (nonché sulle relative motivazioni), sostituendo le parole "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le parole "30 novembre 2022".

Pertanto, in linea generale, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il 30.11.2022, anziché entro il 30.6.2022.

Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli "avvisi bonari" di cui all'[art. 5](#) co. 1 - 9 del DL 22.3.2021 n. 41, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30.11.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'[art. 1](#) co. 13 del DL 41/2021 sono tenuti a presentare:

- una prima dichiarazione entro il 30.11.2022;

- una seconda dichiarazione, oltre il 30.11.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

Proroga della registrazione nell'RNA degli aiuti di Stato COVID

Il differimento del termine di presentazione dell'autodichiarazione dal 30.6.2022 al 30.11.2022 è stata resa possibile grazie al DL "Semplificazioni fiscali".

Nelle motivazioni al provvedimento n. [233822/2022](#) si fa infatti espresso riferimento all'[art. 35](#) del DL 21.6.2022 n. 73 (pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, in vigore dal 22.6.2022), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l'autodichiarazione prevista dall'art. 3 del [DM 11.12.2021](#).

Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 n. 115 in scadenza:

- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
- dall'1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.

Tale proroga si applica alla registrazione nell'RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.

Nell'ambito dell'[art. 35](#) del DL 73/2022 è inoltre prevista la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 della disposizione di cui all'[art. 31-octies](#) del DL 137/2020, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

art. 1 co. 13 DL 22.3.2021 n. 41

art. 35 co. 1 DL 21.6.2022 n. 73

DM 11.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze Provvedimento

Agenzia Entrate 22.6.2022 n. 233822

Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2022 - "L'autodichiarazione aiuti di Stato COVID slitta al 30 novembre" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 23.6.2022, p. 31 - "Aiuti, la dichiarazione slitta al 30 novembre" - Lodoli L. - Santacroce B.

Italia Oggi del 23.6.2022, p. 27 - "Aiuti Ue, autodichiarazione da inviare il 30 novembre" - Bartelli C. - Damiani M.

Guide Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2022 - "Proroga per la registrazione nell'RNA degli aiuti di Stato COVID" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e altre categorie - Novità del DL 50/2022 (c.d. DL "Aiuti") - Retribuzione di competenza - Aggiornamento istruzioni UniEmens (messaggio INPS 21.6.2022 n. 2505)

Con il messaggio 21.6.2022 n. [2505](#), l'INPS è tornata a fornire nuove indicazioni in merito all'indennità *una tantum* di 200,00 euro prevista in favore di lavoratori dipendenti e introdotta dall'[art. 31](#) del DL 50/2022.

In modo particolare, vengono chiariti i seguenti aspetti:

- retribuzione nella quale riconoscere l'indennità *una tantum* ai dipendenti;
- riconoscimento dell'indennità *una tantum* anche ai lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione

salariale o congedi.

Retribuzione di competenza

L'[art. 31](#) del DL 50/2022 stabilisce che l'indennità *una tantum* di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti debba essere riconosciuta dai datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. L'importo anticipato dal datore di lavoro genera un credito nei suoi confronti che potrà essere recuperato mediante il flusso UniEmens.

Con il messaggio [2397/2022](#), nel dettare le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens, ai fini del recupero del suddetto credito, l'INPS aveva fatto intendere che la retribuzione di competenza nella quale erogare l'indennità *una tantum* fosse quella di luglio 2022. Ciò in quanto il recupero doveva essere effettuato solamente con il flusso UniEmens di competenza luglio 2022.

Tuttavia, con il messaggio [2505/2022](#), lo stesso Istituto previdenziale - d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - ha successivamente precisato che la retribuzione nella quale riconoscere l'indennità *una tantum* da parte dei datori di lavoro è quella:

- di competenza del mese di luglio 2022;
- oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, *part-time* ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali e congedi

Con il messaggio INPS [2505/2022](#) viene chiarito che l'indennità *una tantum* di 200,00 euro deve essere erogata dal datore di lavoro anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati. Trattasi, ad esempio, di:

- sospensione del rapporto di lavoro in caso di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA);
- fruizione di congedi.

A tal fine è necessaria:

- la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel mese di luglio 2022;
- il possesso dei requisiti di cui all'[art. 31](#) del DL 50/2022.

L'Istituto arriva a tale conclusione considerando che la norma che istituisce tale indennità fa un riferimento generale ai lavoratori dipendenti e che l'indennità deve essere erogata dal datore di lavoro.

Aggiornamento delle istruzioni UniEmens

Tenuto conto dei chiarimenti forniti, con il messaggio INPS [2505/2022](#) vengono aggiornate anche le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens (in precedenza fornite con il messaggio [2397/2022](#)). Le istruzioni distinguono tra:

- generalità dei datori di lavoro, sezione "PosContributiva";
- datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, sezione "PosPA";
- datori di lavoro agricoli, sezione "PosAgri".

Con riferimento alla generalità dei datori di lavoro, l'Istituto previdenziale precisa che il recupero dell'indennità anticipata ai lavoratori dovrà essere effettuato nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzando all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "InfoAgcausaliContrib":

- il nuovo valore "L031" - avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50." - nell'elemento "CodiceCausale";
- il valore "N", nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale";
- l'anno/mese "06-07/2022", nell'elemento "AnnoMeseRif";
- l'importo da recuperare, nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif".

Per quanto concerne, invece, i datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce "Posagri" del mese di riferimento delle competenze (giugno o luglio 2022), sarà necessario valorizzare in "DenunciaAgrilIndividuale" l'elemento "TipoRetribuzione" con il "CodiceRetribuzione" "9" (avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50").

Per gli elementi "TipoRetribuzione" che espongono il predetto "CodiceRetribuzione" "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento "Retribuzione" con l'importo dell'indennità *una tantum* da recuperare.

Il "CodiceRetribuzione" "9" potrà essere valorizzato nei flussi di competenza del mese di:

- giugno 2022, inviati entro il 31.8.2022;

- luglio 2022, inviati entro il 30.11.2022.

art. 31 DL 17.5.2022 n. 50

Messaggio INPS 13.6.2022 n. 2397

Messaggio INPS 21.6.2022 n. 2505

Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2022 - "Una tantum ai dipendenti anche con la retribuzione di giugno erogata a luglio" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 22.6.2022, p. 31 - "Bonus 200 euro anche con lo stipendio di giugno" - Cannioto - Maccarone Il

Sole - 24 Ore del 22.6.2022, p. 31 - "Pagamento dall'Inps per gli operai agricoli in disoccupazione" - Carucci Italia

Oggi del 22.6.2022, p. 47 - "Niente 200 euro ai licenziati" - Cirioli

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Tutele a favore dei lavoratori dello spettacolo - Indennità di disoccupazione ALAS - Novità del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis") (messaggio INPS 22.6.2022 n. 2535)

Con il messaggio 22.6.2022 n. [2535](#), l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'[art. 66](#) co. 7 del DL 73/2021, fornendo le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Sul punto, si ricorda che la procedura utilizzata per verificare le domande presentate è stata realizzata dall'INPS per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.

Requisiti richiesti

Richiamando quanto già indicato con la circ. 14.1.2022 n. [8](#), l'INPS ricorda che in ogni caso, per avere diritto all'indennità di disoccupazione ALAS, i lavoratori autonomi dello spettacolo devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo e possedere i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.

Procedura operativa

Con il messaggio in commento, l'INPS rende noto che il termine - non perentorio - per proporre riesame è di 20 giorni, i quali decorrono *in primis* dalla data di pubblicazione del medesimo messaggio (22.6.2022), ovvero dalla data di conoscenza della reiezione se successiva.

Operativamente, si precisa che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte del patronato, sia da parte del cittadino con proprie credenziali:

- nella sezione del sito www.inps.it denominata "Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)";
- alla voce "Le mie ultime domande", nel dettaglio di ogni singola domanda.

Per maggiore utilità, l'INPS mette a disposizione, in allegato al messaggio in esame, il dettaglio delle motivazioni di reiezione e la documentazione richiesta all'interessato qualora intenda chiedere il riesame dell'esito.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, nel messaggio 22.6.2022 n. [2535](#) si chiarisce che la richiesta di riesame potrà essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda.

Una volta effettuato l'accesso *on line*, l'applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto "Richiedi riesame".

La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione "Le mie richieste" disponibile nel menù di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile:

- visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione;
- accedere ai motivi di reiezione dell'istanza;
- monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame;
- scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti;
- monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione che consente di richiedere il riesame, verrà altresì richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l'eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Infine, selezionando il pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

art. 66 co. 7 DL 25.5.2021 n. 73

Messaggio INPS 22.6.2022 n. 2535

Circolare INPS 14.1.2022 n. 8

Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2022 - "Richiesta on line per il riesame delle domande di ALAS respinte" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "ALAS" - Fusco A.

Leggi in evidenza

IMMOBILI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 17.3.2022 N. 86984

IMMOBILI

LOCAZIONI - ASPETTI FISCALI - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle locazioni brevi - Modifiche

In attuazione dell'art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, con il presente provvedimento viene modificato il precedente provvedimento del 12.7.2017 n. 132395, relativo alle modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve.

Locazioni brevi

Ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, configurano locazioni brevi "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve ed assimilati (sublocazione e locazione del comodatario) si può applicare la cedolare secca, in presenza delle condizioni di legge e a seguito di apposita opzione espressa dal locatore.

In base a quanto previsto dall'art. 1 co. 595 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal periodo d'imposta 2021, si presume la natura imprenditoriale dell'attività, in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. In tal caso, quindi, è esclusa

la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Obbligo di comunicazione dei dati

In capo agli "intermediari" (soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare) che risultino coinvolti nella locazione breve o nei contratti assimilati gravano:

- un obbligo di comunicazione;
- un obbligo di ritenuta.

I dati che gli "intermediari" (residenti e non residenti nel territorio dello Stato) devono comunicare attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, riguardano:

- il nome, il cognome e il codice fiscale del locatore;
- la durata del contratto;
- l'indirizzo dell'immobile locato;
- l'importo del corrispettivo lordo.

Per effetto del provvedimento in esame, ai dati da comunicare si aggiungono:

- l'anno di riferimento;
- i dati catastali dell'immobile locato.

Decorrenza delle novità

L'indicazione dell'anno di riferimento si applica a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2021, da presentare entro il 30.6.2022.

L'indicazione dei dati catastali, invece, è attualmente facoltativa; sarà obbligatoria a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2023, da presentare entro il 30.6.2024.

Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati delle locazioni brevi deve essere predisposta e trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame, che devono essere utilizzate a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2021.

Eventuali modifiche alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dandone apposita comunicazione.

Scadenze della settimana

25 giugno 2022, Sabato *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

27 giugno 2022, Lunedì

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine iniziale, a partire dalle ore 9.00, per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2021

28 giugno 2022, Martedì**Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

29 giugno 2022, Mercoledì**IRPEF e IRES**

Contribuenti o intermediari - Trasmissione telematica all'ENEA dei dati degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico, ultimati dall'1.1.2022 al 31.3.2022

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 1° al 20.6.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 1° al 20.6.2022

30 giugno 2022, Giovedì**Ammortizzatori sociali**

Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti e autonomi occasionali - Presentazione all'INPS della domanda per l'indennità collegata al divieto di transito delle navi di maggiori dimensioni nelle vie urbane di Venezia

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Assegno unico per i figli

Nuclei familiari - Termine per presentare all'INPS la domanda per la concessione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di avere diritto agli arretrati a decorrere dall'1.3.2022

Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il secondo semestre 2022

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti stipulati nell'anno precedente, senza ritenute

Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022

Contributi e sovvenzioni da pubbliche amministrazioni

Imprese che non redigono la Nota integrativa - Termine per pubblicare on line le informazioni relative alle somme erogate nell'anno precedente, di importo complessivo di almeno 10.000,00 euro

ONLUS, altre associazioni e fondazioni - Termine per pubblicare on line le informazioni relative alle somme

erogate nell'anno precedente, di importo complessivo di almeno 10.000,00 euro

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Datori di lavoro dei settori turismo e stabilimenti termali - Presentazione telematica all'INPS della domanda di esonero versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, per assunzioni a termine dall'1.1.2022 al 31.3.2022

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento saldo e primo acconto dei contributi previdenziali, senza la maggiorazione dello 0,4%

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo di vigilanza alla COVIP

Forme pensionistiche complementari iscritte al 31.12.2021 nell'albo tenuto dalla COVIP - Versamento del contributo per l'anno 2022 e invio dei dati relativi al pagamento

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Professionisti - Versamento saldo e primo acconto del contributo, senza la maggiorazione dello 0,4%

Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali e società di persone - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022, senza la maggiorazione dello 0,4%

Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022, senza la maggiorazione dello 0,4%

Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")

Soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo - Presentazione dichiarazione relativa all'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile

Imposte dirette

Banche, SIM e altre istituzioni finanziarie italiane - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti con cittadini e residenti statunitensi, relative all'anno precedente, in base all'Accordo FATCA

Banche, SIM e altre istituzioni finanziarie italiane - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti intrattenuti nell'anno precedente, in base allo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

Lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati" già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019 - Versamento del 10% o 5% dei redditi dell'anno precedente, per prorogare di 5 anni l'applicazione del regime speciale

Micro e piccole imprese - Termine per presentare al Ministero della transizione ecologica le istanze di credito d'imposta per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di cargo bike, utilizzate in ambito urbano per consegna merci

Ordini professionali, altri enti e uffici - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati dell'anno precedente relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi di attività di lavoro autonomo

Persone fisiche - Termine finale per presentare in via telematica al MITE l'istanza di contributo relativa alle spese sostenute nel 2021 per determinati interventi finalizzati al risparmio di risorse idriche (c.d. "bonus idrico")

Sportivi professionisti "impatriati" - Termine per il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente e per comunicare l'adesione al Dipartimento per lo Sport

Titolari di reddito d'impresa - Presentazione domanda (prima "finestra") credito d'imposta per le erogazioni liberali da effettuare nel 2022, per la realizzazione o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici ("sport bonus")

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IMU

Enti non commerciali - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione relativa all'anno precedente

IRAP

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

IRAP, imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati - Versamento del saldo e del primo acconto, senza la maggiorazione dello 0,4%

IRES

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022 - Versamento somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, senza maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Versamento delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, senza maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022, sussistendone l'obbligo - Versamento somme dovute a saldo o in acconto, senza maggiorazione 0,4%

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate da dicembre a maggio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, se l'ammontare cumulativo è inferiore a 500,00 euro

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati - Versamento complessivo annuo delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro, senza lo 0,4%

Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 30 giugno - Versamento complessivo annuo delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro, senza 0,4%

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento rata delle imposte sostitutive per pregresse rivalutazioni dei beni d'impresa, affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e riallineamento dei valori

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, senza 0,4%

IRPEF o IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 30 giugno versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 - Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2022 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche che presentano il 730/2022 - Presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS, RW e AC), per dichiarare i previsti dati

Persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2022 in Posta - Regolarizzazione dell'infedele presentazione del modello REDDITI e dei versamenti relativi agli anni precedenti

Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica - Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022

IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Persone fisiche - Versamento del saldo e del primo acconto (ove dovuto), senza la maggiorazione dello 0,4%

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile e maggio

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti con partita IVA - Versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, con la maggiorazione dell'1,6% di interessi

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, soggetti agli ISA - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici, senza la maggiorazione dello 0,4%

IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022

IVIE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Prelievo straordinario per il settore energetico

Soggetti che operano nel settore energetico - Termine per effettuare il versamento del 40%, a titolo di acconto, del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022

01 luglio 2022, Venerdì

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per presentare al soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (primo periodo) per il rinnovo del parco veicolare

IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

Altre scadenze

02 luglio 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

03 luglio 2022, Domenica *

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

05 luglio 2022, Martedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di giugno

Imposte dirette

Imprese del settore creativo - Termine iniziale, dalle 10.00, per la presentazione sul sito di Invitalia delle domande di agevolazioni per investimenti volti alla creazione e allo sviluppo delle imprese, fino ad esaurimento risorse